



TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa

Il Giudice,
sciogliendo la superiore riserva;
esaminati gli atti;

OSSERVA

La curatela della liquidazione giudiziale di *Parte_1* ha
evocato in giudizio, con ricorso *ante causam*, il liquidatore della società *in bonis*
Parte_2, formulando le seguenti conclusioni:

*“che l’Ill.mo Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 669 ter, sexies e
segg., nonché 671 c.p.c., anche inaudita altera parte, con decreto motivato, alla luce
della palese grave situazione di pregiudizio nel ritardo o, in via subordinata, con
ordinanza, VOGLIA*

*1) accertata l’esistenza dei presupposti di legge, disporre il sequestro conservativo
fino a concorrenza della somma di €.99.894,44, sulle unità immobiliari e sui relativi
frutti, di proprietà del sig. *Parte_2*, nato a Catania il 20/12/1974,
res. in Belpasso (CT) via Donatello 31 e precisamente:*

*- ½ proprietà dell’appartamento in Belpasso (CT) C.da Fossa Regina Tre Monti, v.
cat. 5, mq 118, in catasto Fg.39, part. 98, sub. 1. Cat. A3.*

*2) Fissare l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti concessi,
fissando altresì il termine per la notifica del provvedimento”.*

La curatela attrice ha prospettato, in particolare, atti di *mala gestio* consistenti nel
mancato versamento di tributi e contributi e nella mancata riscossione dei
conferimenti; ha altresì dedotto il *periculum in mora* derivante dal carattere limitato
del patrimonio del resistente e dalla difficoltà di liquidazione, essendo lo stesso
costituito da quota di bene immobile.

Rigettata la richiesta di concessione del provvedimento cautelare *inaudita altera
parte*, si è costituito il resistente *Parte_2* eccependo
l’incompetenza del Tribunale adito a causa della clausola arbitrale contenuta nello
statuto sociale, nonché l’improponibilità dell’azione e l’assenza di *fumus boni iuris* e

periculum in mora.

Tanto premesso, il ricorso, strumentale all'instaurazione di un'azione risarcitoria di responsabilità ai sensi dell'art. 255 c.c.i., merita accoglimento, nei termini seguenti.

Va preliminarmente ricordato che l'azione esperita dalla curatela ai sensi dell'art. 255 c.c.i. (già art. 146 l.f.) – cui l'odierno ricorso cautelare risulta strumentale – cumula in sé, per giurisprudenza costante, l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2393 c.c. e l'azione di responsabilità spettante ai creditori sociali ai sensi dell'art. 2394 c.c. ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, garanzia dei soci e dei creditori (*ex multis*, Cass. civ., nn. 10378/2013, 15955/2012, 17033/2010, nonché Sez. un., n. 1641/2017). L'azione sociale di responsabilità (che la curatela per l'appunto esercita, unitamente all'azione spettante ai creditori sociali) ha natura contrattuale, con la conseguenza che parte ricorrente, sulla base dei principi contenuti negli artt. 1218 e 2697 c.c. (quali interpretati, per tutti, da Cass. civ., Sez. un., n. 13533/2001) ha solo l'onere di provare il titolo e può limitarsi ad allegare l'inadempimento ed il nesso causale, mentre incombe sulla parte resistente provare il corretto adempimento delle proprie obbligazioni (principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità; *ex multis*, Cass. civ., nn. 2975/2020, 17441/2016 e 25977/2008).

Proprio tale natura dell'azione conduce al rigetto dell'eccezione di incompetenza formulata dal resistente, fondata sulla clausola arbitrale statutaria. Infatti, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della società in liquidazione giudiziale non opera con riguardo all'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall. o dell'art. 255 c.c.i., proprio per la natura unitaria ed inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono sia l'azione spettante alla società, sia quella dei creditori sociali, ai quali, in quanto terzi, non è in ogni caso opponibile la clausola (*ex multis*, Tribunale Bologna, Sezione specializzata impresa, 17.09.2024, n. 2439); si osserva che la giurisprudenza citata da parte resistente si riferisce, piuttosto, a rapporti contrattuali facenti capo alla società e in cui sia subentrata la curatela.

Tanto chiarito e passando all'esame dei requisiti del provvedimento cautelare, la pretesa risarcitoria di parte ricorrente risulta assistita da *fumus boni iuris* nei termini seguenti, avendo la curatela provato, nei limiti dell'odierna cognizione sommaria, la violazione degli obblighi gravanti sull'amministratore ai sensi dell'art. 2476 c.c. (*ex multis*, Cass. civ., nn. 2975/2020, 17441/2016 e 25977/2008) e il danno cagionato al patrimonio sociale e ai creditori. Infatti, emergono dalla documentazione in atti due

atti di *mala gestio*, contrari ai doveri di conservazione del patrimonio sociale gravanti sull'organo amministrativo.

Innanzitutto, il liquidatore ha omesso il versamento di imposte e contributi, causando un pregiudizio al patrimonio sociale e ai creditori a causa della conseguente irrogazione di interessi e sanzioni, per un importo pari ad euro 84.894,44 (come da relazione del consulente contabile della procedura: dalle domande tempestive dell' *Controparte_1* ammesse al passivo della liquidazione giudiziale, emerge un importo di euro 62.878,26 per sanzioni per mancato pagamento, euro 16.409,30 per interessi, euro 4.900,28 per mora ed euro 706,60 per aggio esattoriale, per un totale di euro 84.894,44). A tale riguardo, l'amministratore non ha dato prova liberatoria, dimostrando l'impossibilità di adempiere per carenza assoluta di liquidità (anzi, nell'allegata relazione contabile si legge che negli anni 2019-2020 la società disponeva di sufficiente liquidità), né risultano conducenti le generiche doglianze svolte in relazione all'avvenuto deposito di bilanci e scritture e all'inattendibilità delle deduzioni contabili della curatela.

Al liquidatore può altresì essere addebitato, *prima facie*, di non essersi attivato per il recupero dei conferimenti non versati, limitatamente all'importo di euro 7.650,00 relativo a se stesso. Infatti, per un verso spetta al liquidatore assegnare termine per il versamento dei conferimenti non eseguiti al momento della costituzione della società, circostanza non verificatasi nel caso in esame; per altro verso, non può addebitarsi al liquidatore l'omesso versamento, per euro 7.350,00, del conferimento da parte del socio *Parte_3*, in quanto la stessa curatela ha provato inutilmente l'esazione (emissione di decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 260 c.c.i. ed esito negativo della ricerca beni con modalità telematiche) e non è stato prospettato e provato che un tentativo di riscossione esperito prima dell'apertura della liquidazione giudiziale avrebbe consentito un fruttuoso recupero.

In conclusione, il danno imputabile al resistente nell'odierna fase cautelare è pari a ad euro 84.894,44 ed euro 7.650,00 per le voci suddette, per un totale di euro 92.544,44, non rilevando, a differenza di quanto eccepito dal resistente, il mancato accertamento dei crediti allo stato, essendo il sequestro ai sensi dell'art. 671 c.p.c. ontologicamente finalizzato a tutelare un credito nelle more del suo accertamento.

Tanto chiarito in tema di *fumus boni iuris*, sussiste anche il requisito del *periculum in mora*.

Infatti, il requisito in senso oggettivo sussiste in ragione della sproporzione tra la

consistenza patrimoniale del resistente rispetto alle pretese vantate dalla curatela. Sul punto, l'interpretazione per cui la mera insufficienza del patrimonio del debitore ad assicurare il soddisfacimento del credito vantato è presupposto idoneo ai fini della concessione della cautela è costante nella giurisprudenza di codesto Ufficio ed è largamente condivisa della giurisprudenza (*ex multis*, Cass. civ., nn. 6042/1998, 3563/1996 e 902/1990, Tribunale Potenza 15.09.2020, Tribunale Palermo, 21.12.2016, Tribunale Padova, 12.05.1999 e Tribunale Pordenone, 18.03.1999). Nel caso in esame, la pretesa vantata risulta prossima all'importo di euro 100.000,00 e l'unico elemento attivo riconducibile al resistente è costituito dalla proprietà della metà di un appartamento in Belpasso, categoria catastale A3; tale bene, in quanto in quota indivisa, si presenta di difficile liquidazione e ha inoltre un valore, secondo parametri OMI, di euro 23.600,00 (stima in sé non contestata), non sufficiente a garantire il soddisfacimento del credito, né il resistente, costituendosi, ha apportato elementi idonei a ritenere il suo patrimonio capiente.

In conclusione, sussistendo il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, appare opportuno autorizzare, a favore della curatela ricorrente, il sequestro conservativo di tutti i beni e i crediti nella titolarità di Parte_2, sino alla concorrenza dell'importo di euro 92.544,44. Il sequestro, a differenza di quanto richiesto da parte ricorrente, non può essere concesso sul singolo bene indicato, trattandosi di vincolo che non colpisce singoli beni individuati, bensì il patrimonio complessivo del debitore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., sino alla concorrenza dell'importo indicato.

Trattandosi di concessione di sequestro conservativo *ante causam*, si dà atto che le spese verranno regolate in sede di giudizio di merito.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso, **autorizza**, a favore della curatela della liquidazione giudiziale Parte_1 il sequestro conservativo di tutti i beni e i crediti nella titolarità di Parte_2, sino alla concorrenza di euro 92.544,44;

dà atto che le spese verranno regolate in sede di giudizio di merito.

Si comunichi alle parti a cura della Cancelleria.

Catania, 10/11/2025

Il Giudice
dott.ssa Chiara Salamone